

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1558

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PRIMIO, ORLANDI, SILVESTRI, DELLA BRIOTTA,
ACHILLI, BALDANI GUERRA, CORTI, COTTONI, FOR-
TUNA, LEPRE, MASSARI, MORO DINO, MUSSA IVALDI
VERCELLI, REGGIANI, TOCCO**

Presentata il 3 giugno 1969

Estensione delle norme contenute nella legge 27 luglio 1967, n. 662, ad altre categorie di impiegati dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 10 gennaio 1957, n. 362 è stato istituito per la prima volta il ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditori agli studi.

Nella prima applicazione della legge stessa, per effetto del terzo comma dell'articolo 6, furono assunti in detto ruolo molti impiegati già appartenenti ai ruoli della carriera di concetto della stessa e di altre amministrazioni.

Successivamente, con la legge 2 aprile 1958, n. 320 e 7 dicembre 1961, n. 1264, fu concesso al personale della carriera esecutiva (categoria inferiore) della stessa amministrazione di concorrere ad una aliquota di posti ancora disponibili nel ruolo di cui sopra. Tali assunzioni furono effettuate attraverso concorsi, sia per soli titoli, sia per esame colloquio, sia per esami scritti e orali.

Senonché, con la successiva legge 27 luglio 1967, n. 662 è stata operata una grave e palese ingiustizia in quanto è stato concesso

soltanto in favore di quest'ultimo personale di poter ottenere la promozione alla qualifica di primo segretario (ex coefficiente 325) mediante scrutinio per merito comparativo anziché attraverso i normali esami di merito o di idoneità.

Non si comprende perché siano stati esclusi dal beneficio della promozione senza esami proprio gli impiegati attualmente con la qualifica di segretario (ex coefficiente 271) che sono entrati a far parte del ruolo in parola per effetto addirittura della legge istitutiva del ruolo medesimo. Costoro, nonostante abbiano una maggiore anzianità di servizio nella carriera di concetto, si sono visti scavalcare nella promozione dagli impiegati provenienti dalla carriera esecutiva e perfino da coloro che nei vari concorsi risultarono classificati idonei e, quindi, senza essere neppure vincitori di concorso.

Ciò premesso, gli impiegati assunti in detto ruolo per effetto dei concorsi speciali banditi in applicazione del terzo comma del-

l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1957, n. 362, reclamano un atto che ripari alla grave ingiustizia compiuta nei loro confronti.

Pertanto, anche ad essi dovrebbero essere estesi i benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 662 e con la stessa decorrenza della promozione a primo segretario concessa ai colleghi più fortunati e per posti in soprannumero.

Non si può sostenere che questi impiegati avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 perché, per esclusiva colpa dell'Amministrazione, la loro nomina nel predetto ruolo è stata fatta con eccessivo ritardo (1° ottobre 1962), cioè dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1967, n. 662, sono estese agli impiegati della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi assunti in detto ruolo per effetto dei concorsi riservati previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 10 gennaio 1957, n. 362.

ART. 2.

Le promozioni, che saranno disposte in applicazione del precedente articolo, avranno effetto dalla stessa data con cui sono state concesse al personale previsto dalla legge 27 luglio 1967, n. 662.